



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
REG. (CE) N. 1698/2005

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE DI AIUTO PER LA
MISURA 214 - PAGAMENTI AGROAMBIENTALI**

AZIONE 1 - AGRICOLTURA BIOLOGICA



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA

INDICE

1. Finalità dell'azione agricoltura biologica	pag.	2
2. Principali riferimenti normativi	//	3
3. Dotazione finanziaria	//	4
4. Periodo di impegno	//	4
5. Criteri di ammissibilità/esclusione	//	4
5.1 Localizzazione dell' intervento	//	4
5.2 Soggetti beneficiari	//	5
5.3 Superfici ammissibili a premio e requisiti di ammissibilità aziendale	//	5
6. Criteri di valutazione	//	6
7. Tipologia e importo degli aiuti	//	7
8. Impegni dei beneficiari	//	9
9. Presentazione delle domande di aiuto	//	9
9.1 Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale	//	9
9.2 Compilazione e presentazione della domanda di aiuto	//	10
9.3 Termine di presentazione delle domande di aiuto	//	10
9.4 Termine di presentazione tardiva delle domande di aiuto	//	10
9.5 Presentazione della copia cartacea della domanda di aiuto e della documentazione da allegare	//	11
10. Modifica della domanda di aiuto	//	11
11. Revoca parziale o totale della domanda di aiuto	//	12
12. Casi di forza maggiore e circostanze eccezionali	//	13
13. Trasferimento degli impegni	//	14
14. Controlli	//	14
15. Riduzioni, esclusioni e sanzioni	//	14
16. Informativa trattamento dei dati personali	//	14
17. Iter procedurale	//	15
18. Elenco degli allegati alle presenti disposizioni	//	15

1. FINALITA' DELL'AZIONE AGRICOLTURA BIOLOGICA

In coerenza con gli indirizzi forniti dagli Orientamenti Strategici Comunitari (Decisione 2006/144/CE) e dal Piano Strategico Nazionale, e sulla base dell'esperienza già sviluppatasi in Sardegna nei precedenti periodi di programmazione dello sviluppo rurale, si ritiene necessario consolidare ed estendere ulteriormente, nella Regione, il metodo di produzione biologica. Quest'ultimo infatti, favorendo un approccio globale e sistemico alla gestione/utilizzazione sostenibile delle risorse, consente processi di innovazione e sviluppo aziendale più significativi e duraturi, rispetto all'attuazione di singoli e specifici interventi agro-ambientali.

L'Azione 1 Agricoltura Biologica concorre in forma diretta al raggiungimento di obiettivi specifici inerenti la conservazione della diversità delle specie e degli habitat, la riduzione dei carichi inquinanti per l'acqua, la tutela del paesaggio, la riduzione delle emissioni gas ad effetto serra, la tutela della risorsa suolo. Inoltre, la presente Azione può concorrere a favorire la diffusione dei prodotti biologici certificati, sia per soddisfare le crescenti richieste dei consumatori che per garantire una valorizzazione dei prodotti e quindi una permanenza autonoma delle aziende sul mercato.

I vantaggi ambientali attesi sono i seguenti:

- Riduzione dell'impatto sulla biodiversità da parte del sistema agricolo grazie alla diminuzione delle quantità di fitofarmaci e fertilizzanti ed all'impiego di prodotti a minore impatto
- Riduzione dell'impatto sulle acque attraverso l'introduzione di tecniche di produzione basate sulla riduzione dei livelli di impiego di fertilizzanti di sintesi, sulla sostituzione del diserbo chimico con operazioni meccaniche e sul ricorso a forme di difesa che escludono l'impiego di prodotti potenzialmente inquinanti
- Riduzione delle emissioni di gas serra a seguito del minor impiego di prodotti chimici di sintesi (azotati in particolare, causa di emissioni di protossido di azoto)
- Diffusione di pratiche agricole che privilegiano la conservazione del paesaggio rurale
- Miglioramento della struttura del suolo grazie all'adozione di sistemi di gestione del suolo (rotazioni, utilizzo di letame o compost organici, etc.) in grado di migliorare la fertilità complessiva ed il contenuto di sostanza organica, fattori che contrastano i fenomeni di erosione e di desertificazione.

L'obiettivo operativo della Azione è quello di fornire un sostegno economico (pagamento agro-ambientale) alle aziende agricole regionali per l'introduzione o il mantenimento di metodi di produzione biologica dalle stesse adottati in conformità e in applicazione del Reg.(CEE) n. 2092/1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m.i.;
- Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Sardegna approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007;
- Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e s.m.i.;
- D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 220, attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91/CEE in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/6 del 28 febbraio 2007, successivamente revisionata con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro pastorale n. 0002671/DecA/57 del 14 novembre 2007 riguardante i requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 (condizionalità);
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 20 marzo 2008 n. 1205, recante "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 21 dicembre 2007 recante "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 781/DecA/26 del 28 marzo 2008 recante "Disposizioni per l'attuazione del PSR 2007/2013";

- Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2007/2013, n. 5936/108 del 31 marzo 2008 riguardante la delega ad Argea Sardegna di alcune attività relative al PSR 2007/2013 di competenza dell'Autorità di gestione;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 872/DecA/28 del 10 aprile 2008 recante "Disposizioni per l'attuazione del PSR 2007/2013 – Misura 214 Pagamenti agroambientali (Azioni: 214/1 Agricoltura biologica, 214/2 Difesa del suolo, 214/4 Tutela dell'agrobiodiversità – Intervento 2 Razze minacciate di abbandono)";

Per quanto non specificato nelle presenti Disposizioni si fa riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

Il fabbisogno finanziario è assicurato dalla dotazione assegnata all'Azione pari a Euro 80.721.136,00 alla quale dovranno, comunque, essere sottratte le spese di transizione relative al PSR 2000-2006.

La dotazione finanziaria assegnata alla misura 214.1 del PSR 2007-2013 è così ripartita:

- 56% di finanziamento pubblico nazionale;
- 44% di finanziamento pubblico comunitario (FEASR).

4. PERIODO DI IMPEGNO

Il periodo di impegno del beneficiario dell'azione è di 5 anni, e decorre dal giorno successivo alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di adesione 16 maggio 2008 e termina il 15 maggio 2013.

Durante i 5 anni d'impegno il produttore deve rispettare gli impegni di cui al successivo paragrafo 8 "Impegni dei beneficiari".

5. CRITERI DI AMMISSIBILITA'/ESCLUSIONE

5.1 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

L' intervento si applica su tutto il territorio regionale, con priorità ai fini dell'accesso al finanziamento alle aziende localizzate nelle seguenti aree:

- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE;
- Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;
- Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva 91/676/CEE.

5.2 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'aiuto, gli imprenditori agricoli (singoli o associati) ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile che introducano o mantengono il metodo di produzione biologica, così come prescritto dal regolamento (CEE) 2092/91 e siano in possesso per tutto il periodo d'impegno dei seguenti requisiti:

- 1) siano iscritti alla C.C.I.A.A. nell'elenco delle imprese agricole e conducono aziende le cui superfici sono collocate sul territorio regionale;
- 2) alla data di presentazione della domanda, abbiano presentato la Notifica di attività di produzione con metodo biologico ad un Organismo di Controllo riconosciuto.

Per avvenuta presentazione della Notifica di attività di produzione con metodo biologico, si intende la presentazione in pari data della prima notifica sia all'Autorità Competente regionale che all'Organismo di Controllo riconosciuto. In caso di presentazione in data diversa ai predetti soggetti della Prima Notifica di attività di produzione, si prende in considerazione ai fini dell'avvenuta presentazione della Notifica, la data ultima di presentazione tra le due.

Nel caso di imprenditori agricoli associati i requisiti di cui ai punti 1) e 2) devono essere posseduti dalla società.

5.3 SUPERFICI AMMISSIBILI A PREMIO E REQUISITI DI AMMISSIBILITA' AZIENDALE

La superficie minima aziendale ammessa a premio è stabilita in due ettari di SAU.

La superficie minima per coltura ammessa a premio è di:

- 0,30 ha per le colture ortive e officinali;
- 0,20 ha per le colture protette;
- 0,50 ha per tutte le altre colture.

Il carico massimo di bestiame consentito è pari a 1,4 UBA/ha sull'intera Superficie Foraggiera Aziendale .

Il carico di bestiame consentito ai fini del calcolo del premio, è compreso tra un minimo di 0,2 UBA/HA ed un massimo di 1,4 UBA/HA di Superficie Foraggiera Aziendale (SFA) richiesta e ammissibile a premio.

Gli imprenditori agricoli che aderiscono all'Azione 1 "Agricoltura Biologica " di cui alle presenti disposizioni, non possono beneficiare, per tutto il periodo di impegno, del premio alla macellazione per i bovini, previsto dall'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003, come recepito dal D.M. 5 agosto 2004 n. 1787 e dal D.M. del 24 settembre 2004 n. 2026, art. 2, comma 1, lettera d). Tale disposizione è subordinata all'approvazione delle modifiche del PSR Sardegna da parte della Commissione Europea.

Inoltre, gli imprenditori agricoli che aderiscono all'Azione 1 non possono beneficiare, per tutto il periodo di impegno, del premio previsto dall'Azione 2, "Difesa del suolo" e dall'Azione 4 "Tutela della Agrobiodiversità" riguardo alle medesime superfici e/o UBA richieste e ammesse a premio.

6. CRITERI DI VALUTAZIONE

Saranno finanziate le domande presentate che risultino ammissibili, secondo l'ordine di graduatoria predisposta sulla base dei criteri e pesi di seguito riportati, che sono determinati in modo da favorire la realizzazione della strategia definita nel PSR per la presente azione.

CRITERIO DI VALUTAZIONE		PESO
Localizzazione prevalente della Superficie Aziendale Totale ¹	Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva 91/676/CEE (Z.V.N.)	10
	Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE e/o Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE	10
	Altre zone	0
Coltura/raggruppamento colturale tra quelle ammissibili a premio che concorrono all'attribuzione del punteggio.	Ortive in pieno campo e protette, Carciofo	9
	Pesco, Agrumi e altri fruttiferi, escluso frutta a guscio, Vite per uva da tavola	8
	Olivo, Vite (da vino)	7
	<p>Metodo attribuzione punteggio per coltura/raggruppamento colturale:</p> <p>In prima istanza si prende in considerazione la coltura/raggruppamento colturale prevalente in termini di superficie richiesta e ammissibile a premio tra quelle che concorrono all'attribuzione del punteggio.</p> <p>In subordine, nel caso in cui due o più colture/raggruppamenti colturali abbiano la stessa superficie, verrà attribuito il punteggio più alto tra tali colture/raggruppamenti colturali</p>	

Il punteggio assegnato a ciascun beneficiario sarà pari alla somma dei punteggi relativi a tutti i criteri di valutazione in possesso da parte di tale beneficiario.

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza all'imprenditore agricolo che alla data di presentazione della domanda fa parte di una Organizzazione di Produttori nel settore dei prodotti biologici.

In caso di ulteriore parità di punteggio sarà data precedenza all'imprenditore agricolo più giovane di età; nel caso di imprenditori agricoli associati l'età anagrafica da considerare è quella del rappresentante legale.

In caso di ulteriore parità di punteggio sarà data precedenza alla minore anzianità di iscrizione della Partita Iva.

La graduatoria regionale dei soggetti beneficiari, selezionati mediante i succitati criteri di valutazione, sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Sardegna.

¹ A parità di superficie in più zone sarà attribuito un unico punteggio.

7. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI

Il premio è quinquennale con erogazione a cadenza annuale. L'erogazione dell'aiuto è subordinato alla presentazione da parte dell'interessato della domanda di aiuto per il primo anno d'impegno e della domanda di aiuto/pagamento per le annualità successive alla prima.

L'azione interessa sia le produzioni agricole che quelle zootecniche e prevede che ai fini della differenziazione dei premi, le aziende vengono distinte secondo il seguente ordine:

- Aziende in fase di introduzione del metodo di produzione biologica;
- Aziende in fase di mantenimento del metodo di produzione biologica.

La "fase di introduzione" termina tre anni dopo la data in cui il produttore ha notificato la propria attività ai sensi dell'articolo 8 del Reg. (CEE) n. 2092/91 e successive modifiche e integrazioni. Pertanto il periodo di introduzione decorre dalla data di presentazione della prima notifica all'Organismo di Controllo riconosciuto ed all'Autorità Competente regionale nel caso la notifica sia inviata in pari data. Mentre nel caso le date di invio ai due predetti soggetti siano differite, si prende in considerazione, ai fini della decorrenza del periodo di introduzione, la data ultima di presentazione tra le due.

Il pagamento del premio è subordinato al rilascio dell'attestazione di conformità dell'azienda da parte dell'Organismo di Controllo a cui l'azienda si è assoggettata.

Il sostegno sarà concesso su base annua per una durata di cinque anni sotto forma di premio per ettaro/anno così come riportato nelle tabelle 1 e 2. In particolare, nella tabella 2 si riportano per la Superficie Foraggiera Aziendale (SFA) richiesta e ammessa a premio, i premi variabili in funzione del carico di bestiame che insiste su tale superficie. La Superficie Foraggiera Aziendale (SFA) è costituita dalle colture/raggruppamenti colturali i cui prodotti sono destinati all'alimentazione del bestiame aziendale allevato con i metodi biologici.

Tabella 1 – Importo dei premi per le colture/raggruppamenti colturali i cui prodotti non sono destinati all'alimentazione del bestiame aziendale

Descrizione coltura/raggruppamento colturale	Premio per le superfici in "fase di introduzione" (€/ha/anno)	Premio per le superfici in "fase di mantenimento" (€/ha/anno)
Cereali escluso mais e sorgo	170,00	140,00
Mais e sorgo	250,00	230,00
Leguminose da granella	160,00	135,00
Erbai	130,00	110,00
Prati avvicendati	100,00	80,00
Carciofo	480,00	400,00
Ortive in pieno campo e protette	500,00	420,00
Olivo	400,00	320,00
Vite	400,00	320,00
Pesco	900,00	720,00
Agrumi e altri fruttiferi, escluso frutta a guscio	480,00	400,00
Oleaginose e proteoleaginose	170,00	140,00
Piante aromatiche e officinali	180,00	144,00

Per ciascuna specifica realtà aziendale è calcolato il “premio aggiuntivo” spettante per l'allevamento del bestiame allevato con il metodo biologico. Tale calcolo si basa sulla effettiva densità di bestiame aziendale che insiste sulla SFA e viene effettuato applicando il metodo di seguito descritto.

Per le aziende in “fase di introduzione” il “premio aggiuntivo” specifico aziendale, espresso in €/ha/anno, è calcolato moltiplicando il premio calcolato per l'allevamento biologico di un UBA di animali nell'azienda in fase di introduzione pari a 72,00 €/UBA per il carico di bestiame aziendale della specifica azienda espresso in UBA/ha di SFA richiesta e ammissibile a premio (“premio aggiuntivo” in €/ha/anno = 72,00 €/UBA x UBA/ha di SFA richiesta e ammissibile a premio).

Per le aziende in “fase di mantenimento” il “premio aggiuntivo” specifico aziendale, espresso in €/ha/anno, è calcolato moltiplicando il premio calcolato per l'allevamento biologico di un UBA di animali nell'azienda in fase di mantenimento pari a 60,00 €/UBA per il carico di bestiame aziendale della specifica azienda espresso in UBA/ha di SFA richiesta e ammissibile a premio (“premio aggiuntivo” in €/ha/anno = 60,00 €/UBA x UBA/ha di SFA richiesta e ammissibile a premio)

Tabella 2 – Importo dei premi per le colture/raggruppamenti colturali i cui prodotti sono destinati all'alimentazione del bestiame aziendale

Descrizione coltura/raggruppamento colturale (SFA)	Premio per le superfici in “fase di introduzione”, variabile in funzione del carico da 0,2 a 1,4 UBA/Ha (€/ha/anno)	Premio per le superfici in “fase di mantenimento”, variabile in funzione del carico da 0,2 a 1,4 UBA/Ha (€/ha/anno)
Cereali escluso mais e sorgo	Da 184,40 a 270,80	Da 152,00 a 244,00
Mais e sorgo	Da 264,40 a 350,80	Da 242,00 a 314,00
Leguminose da granella	Da 174,40 a 260,80	Da 147,00 a 219,00
Erbai	Da 144,40 a 230,80	Da 122,00 a 194,00
Prati avvicendati	Da 114,40 a 200,80	Da 92,00 a 164,00
Oleaginose e proteoleaginose	Da 184,40 a 270,80	Da 152,00 a 224,00
Superfici destinate al pascolamento del bestiame aziendale	Da 14,40 a 100,80	Da 12,00 a 84,00

Le superfici destinate al pascolamento del bestiame aziendale sono ammissibili a premio solamente se il carico su tali superfici espresso come rapporto UBA/ha non è inferiore a 0,2 .

Si fa presente, inoltre, che l'uso comune delle terre per l'attività di agricoltura biologica deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche e integrazioni e nella normativa nazionale in materia.

8. IMPEGNI DEI BENEFICIARI

Il richiedente, ai fini dell'ottenimento del pagamento dell'aiuto sul metodo di produzione biologica deve assumere e rispettare i seguenti impegni, per tutto il periodo d'impegno pari a 5 anni:

1. applicare su tutta la superficie aziendale e su tutti i capi allevati il metodo di produzione biologica definito dal Reg. (CEE) n. 2092/91 e successive modifiche e integrazioni, e immettere sul mercato il prodotto certificato biologico;
2. mantenere un carico di bestiame aziendale non superiore a 1,4 UBA/ha sull'intera Superficie Foraggiera Aziendale compresa quella non richiesta e/o non ammissibile a premio;
3. rispettare, sull'insieme dell'azienda, i requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 (condizionalità) secondo le modalità applicative stabilite dalla Regione Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/6 del 28 febbraio 2007, successivamente revisionata con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 0002671/DecA/57 del 14 novembre 2007. Il periodo d'impegno della condizionalità segue quelli specifici di misura ed è quindi stabilito, per l'annualità 2008, dal 16 maggio 2008 al 15 maggio 2009. Inoltre, nel caso di modifiche alla legislazione comunitaria di riferimento che portino all'adeguamento delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 del Reg. (CE) n. 1782/2003 e degli allegati III e IV, e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, gli impegni agroambientali esistenti dovranno essere adattati a tali cambiamenti. Se tale adattamento non è accettato dal beneficiario l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno;
4. mantenere in azienda per un periodo di almeno 7 mesi la consistenza zootecnica dichiarata ciascun anno ai fini del calcolo del premio variabile in funzione del carico di bestiame.

9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

9.1 Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale

Gli agricoltori che intendono presentare domanda di aiuto hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere attuato prima della compilazione della domanda di aiuto presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato da AGEA previo conferimento di mandato scritto.

Contestualmente alla prima costituzione del fascicolo aziendale il CAA mandatario procederà all'iscrizione dell'azienda all'anagrafe regionale delle aziende agricole istituita con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 21 dicembre 2007. In caso di aggiornamento del fascicolo aziendale le modifiche apportate andranno a integrare i contenuti informativi dell'anagrafe regionale.

Per le regole di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni contenute nel manuale per la tenuta del fascicolo aziendale emesso dal coordinamento AGEA con circolare n. ACIU.2005.210 del 20.04.2005 e ad altre eventuali disposizioni impartite da AGEA.

I documenti che costituiscono il fascicolo aziendale, devono essere prodotti, da parte dell'agricoltore interessato al CAA che ha costituito/aggiornato il fascicolo aziendale, che li deve conservare e custodire secondo le modalità e i termini previsti da AGEA.

9.2 Compilazione e presentazione della domanda di aiuto

Per la compilazione e la presentazione delle domande di aiuto è necessario rivolgersi ai CAA autorizzati da AGEA.

La compilazione e la presentazione delle domande di aiuto deve essere effettuata on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

Completata la fase di compilazione sul portale SIAN la domanda deve essere stampata dal CAA incaricato, sottoscritta dal beneficiario e trasmessa sul portale SIAN in via telematica.

La presentazione della domanda di aiuto coincide con la trasmissione on-line sul portale SIAN ("rilascio" della domanda di aiuto sul portale SIAN).

Per la compilazione della domanda di aiuto devono essere seguite le istruzioni riportate nell'Allegato B .

9.3 Termine di presentazione delle domande di aiuto

I CAA autorizzati possono iniziare la compilazione e la trasmissione on-line delle domande di aiuto sul portale SIAN ("rilascio" sul portale SIAN) a partire dal giorno **15 aprile 2008**.

Il termine ultimo per il rilascio sul portale SIAN delle domande di aiuto è il **15 maggio 2008**.

9.4 Termine di presentazione tardiva delle domande di aiuto

Ai sensi dell'articolo 21 paragrafo 1 comma 1 del Reg. (CE) n. 796/2004, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio della domanda oltre il **15 maggio 2008** comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. E' consentito un ritardo massimo di 25 giorni di calendario. Le domande di aiuto rilasciate sul portale SIAN in data successiva al **9 giugno 2008** sono irricevibili.

9.5 Presentazione della copia cartacea della domanda di aiuto e della documentazione da allegare

Entro il **16 giugno 2008** l'agricoltore o il CAA in sua vece deve inoltre presentare ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio la seguente documentazione:

- a. Copia cartacea della domanda trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente;
- b. Copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento valido alla data di presentazione della domanda dell'imprenditore agricolo singolo o del Rappresentante Legale nel caso delle società;
- c. Nota di trasmissione del CAA contenente l'elenco delle domande di aiuto presentate contemporaneamente con almeno i seguenti dati identificativi dei richiedenti interessati: nome e cognome per gli imprenditori agricoli singoli (ragione sociale per gli imprenditori agricoli associati), codice fiscale per gli imprenditori agricoli singoli (partita IVA per gli imprenditori agricoli associati) e numero di domanda di aiuto. (Solo per i CAA che presentano contemporaneamente i documenti di cui ai punti da a. a b. relativi a più domande di aiuto).

La documentazione di cui ai punti da a. a b. può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio riportando sulla busta la dicitura "Domanda di aiuto per la misura 214 – Pagamenti agroambientali 2008". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente per territorio a cui consegnare o spedire la copia cartacea della domanda di aiuto e la documentazione da allegare deve essere individuato sulla base della localizzazione comunale dell'azienda. Qualora l'azienda ricada in più comuni afferenti a Servizi Territoriali diversi, sarà considerato Servizio Territoriale competente per territorio quello su cui ricade la maggior quota della Superficie Aziendale Totale.

Il codice, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax di ciascun Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna, nonché l'elenco dei relativi comuni di competenza sono riportati nell'Allegato E.

10. MODIFICA DELLA DOMANDA DI AIUTO

Dopo la scadenza della presentazione della domanda di aiuto, ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (CE) n. 796/2004, gli agricoltori possono presentare le seguenti modifiche alla domanda di aiuto:

- a. aggiungere singole particelle catastali non dichiarate nella domanda iniziale;
- b. Modificare singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);

- c. modificare la destinazione d'uso in relazione alle particelle dichiarate nella domanda iniziale;
- d. aggiungere e modificare singoli animali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale.

Le suddette variazioni devono essere implementate mediante la procedura di aggiornamento del Fascicolo Aziendale.

La compilazione e trasmissione della domanda di modifica deve essere effettuata on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.

La domanda di modifica deve essere "rilasciata" dal CAA sul portale SIAN, entro il **31 maggio 2008**.

Ai sensi dell'articolo 21 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 796/2004, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio della domanda di modifica oltre tale termine comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.

Le domande di modifica sono ricevibili fino al termine ultimo di presentazione tardiva delle domande di aiuto. Pertanto le domande di modifica presentate oltre il **9 giugno 2008** sono irricevibili.

Copia cartacea della domanda trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata o inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio entro il **16 giugno 2008**, riportando sulla busta la dicitura "Domanda di aiuto per la misura 214 – Pagamenti agroambientali 2008". In caso di invio tramite posta fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

11. REVOCA PARZIALE O TOTALE DELLA DOMANDA DI AIUTO

La domanda di aiuto o una parte di essa può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento ai sensi dell'articolo 22 del Reg. (CE) n. 796/2004. In caso di revoca parziale devono essere assicurati i requisiti minimi di accesso alla presente azione.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore sull'intenzione di effettuare il controllo, o siano state riscontrate irregolarità, da parte dell'autorità competente, nella domanda di aiuto, non sono autorizzate revoche sulla parte della domanda di aiuto che presenta irregolarità.

La compilazione e la presentazione delle domande di revoca parziale è effettuata, per il tramite dei CAA, on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN. La presentazione della domanda di revoca parziale coincide con la trasmissione telematica sul portale SIAN della domanda di revoca parziale (“rilascio” della domanda di revoca parziale sul portale SIAN).

Copia cartacea della domanda di revoca parziale trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio entro 10 lavorativi dalla data di trasmissione della domanda in via telematica (“rilascio” sul portale SIAN).

La copia cartacea della domanda di revoca parziale può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura “Domanda di revoca parziale della domanda di aiuto per la misura 214 – Pagamenti agroambientali 2008”. In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Qualora pervengano più domande di revoca parziale, si considera valida l'ultima pervenuta.

La revoca totale della domanda deve essere comunicata per iscritto all'ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio. La revoca deve essere presentata a mano o inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio.

La revoca parziale o totale della domanda di aiuto comporta il recupero, anch'esso parziale o totale, delle eventuali somme già erogate per tale annualità, maggiorate degli interessi legali.

12. CASI DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono riconosciute le categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'articolo 47 del Regolamento (CE) n. 1974/2006. In tali casi non si esigerà il rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dal beneficiario.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi. A tale notifica deve essere allegata la documentazione giustificativa.

La notifica e la documentazione giustificativa può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura “Comunicazione di causa di forza maggiore/circostanza eccezionale – della domanda per la Misura 214 – Pagamenti agroambientali 2008”. In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

13. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

Ai sensi dell'articolo 44 del Reg. (CE) n. 1974/2006, se nel corso del periodo dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo.

Se il soggetto che acquisisce l'azienda, non subentra nell'impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto maggiorato degli interessi legali.

Il trasferimento totale o parziale degli impegni deve essere notificato per iscritto dal cedente ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, entro 10 giorni di calendario dalla data di cessione totale o parziale dell'azienda.

La notifica e la documentazione giustificativa può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura "Comunicazione di trasferimento impegno – domanda di aiuto Misura 214 – Pagamenti agroambientali 2008". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

14. CONTROLLI

I controlli sono svolti conformemente al Regolamento (CE) n. 1975/2006.

15. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dalla presente Azione si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

Si fa espressa riserva di modifica delle presenti Disposizioni, aggiornandole con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni e per le quali sono in corso di emanazione i relativi provvedimenti.

16. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. I dati, per le finalità delle presenti Disposizioni, devono essere forniti obbligatoriamente. Nel caso di rifiuto di fornire i dati l'interessato è escluso dal premio. L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali e a ottenere le informazioni previste ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs 196/2003. I diversi soggetti che a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal regolamento AGEA 29 novembre 2006, pubblicato sul sito www.agea.gov.it.

17. ITER PROCEDURALE

Argea Sardegna, sotto la diretta sorveglianza dell'Autorità di Gestione, e sulla base delle direttive da questa impartite anche attraverso le competenti Direzioni di Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, svolgerà l'attività di ricezione e selezione delle domande di aiuto e della documentazione, presa in carico, controllo amministrativo ed istruttoria delle domande di aiuto presentate.

18. ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI

1. **Allegato A** : Azione 1 Agricoltura biologica - Matrice prodotti-interventi;
2. **Allegato B** : Istruzioni regionali per la compilazione delle domande di aiuto per l'Azione 1 - Agricoltura Biologica
3. **Allegato E**: Servizi Territoriali dell'Argea Sardegna con i relativi comuni afferenti.